

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-426 del 29/01/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA MAGAZZINI GENERALI DELLE TAGLIATE SPA DI QUATTRO CASTELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-446 del 29/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32499/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta "MAGAZZINI GENERALI DELLE TAGLIATE Spa" - Quattro Castella.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**MAGAZZINI GENERALI DELLE TAGLIATE Spa**", avente sede legale e stabilimento nel comune di Quattro Castella – Via P.Togliatti n.36/1 - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di stoccaggio e stagionatura Parmigiano Reggiano, acquisita agli atti di ARPAE con PG/14588 del 5/11/2018 e le successive note a completamento e chiarimento dell'istanza, inerenti le matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, acquisite da ARPAE rispettivamente al PG/4087 del 11/01/2019, al PG/48414 del 26/03/2019 e al PG/178917 del 10/12/2020;

Preso atto che, relativamente al titolo ambientale scarichi idrici, nella sopra richiamata domanda PG/14588 del 5/11/2018 viene richiesto il titolo ambientale per un punto di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali assimilate alla domestiche e che, con le successive note di rettifica e chiarimento acquisite da Arpae rispettivamente ai PG/4087 del 11/01/2019 e al PG/178917 del 10/12/2020, la Ditta ha specificato che, diversamente da quanto precedentemente indicato, il recapito finale dei reflui è la pubblica fognatura e che i reflui indicati nell'istanza istanza di autorizzazione sono unicamente quelli derivanti dai servizi igienici e dagli spogliatoi dello stabilimento, classificati come domestici ai sensi del punto 2.1 della DGR 1053/2003; Inoltre, per le operazioni di pulizia dei locali e delle pavimentazioni all'interno dello stabilimento, la Ditta utilizza una macchina lava e asciuga a circuito chiuso che non genera acque reflue di scarico soggette a richiesta di titolo abilitativo;

Tenuto conto che, sulla base di quanto sopra specificato dalla Ditta, il Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI Spa, con nota acquisita da Arpae al PG/183838 del 17/12/2020, ha comunicato alla scrivente che i reflui scaricati dalla Ditta, derivanti unicamente dai servizi igienici e dagli spogliatoi dello stabilimento, sono classificati come acque reflue domestiche ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 della DGR 1053/2003 e pertanto, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, risultano sempre ammessi in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e non sono soggetti ad autorizzazione espressa;

Ritenuto che, a seguito di quanto specificato dalla Ditta e del sopra richiamato parere di IRETI Spa, le acque reflue prodotte nello stabilimento e scaricate in pubblica fognatura, siano classificabili come domestiche ai sensi del punto 2.1 della DGR 1053/2003 e pertanto risultino sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e non debbano pertanto essere espressamente autorizzate nel presente Atto;

Verificato che con le integrazioni acquisite in data 26/03/2019 al PG/48414 la Ditta comunica la presenza di due medi impianti di combustione per la stagionatura del formaggio divenuti soggetti al Titolo I alla Parte V del D.Lgs.152/06, dalle disposizioni di cui al D.Lgs.183/2017 e al D.Lgs.102/2020;

Verificato altresì che, relativamente al titolo abilitativo rumore, l'attività di stoccaggio e stagionatura Parmigiano Reggiano svolta dalla Ditta non rientra tra quelle a bassa rumorosità previste nell'allegato B del DPR 227/2011 e tenuto conto che non è stata fornita la comunicazione relativa all'impatto acustico dell'attività, si ritiene che la Ditta debba accertare, mediante collaudo acustico dell'impianto, le condizioni di rumorosità come da successivo punto 3 della presente determina;

Rilevato pertanto che la domanda è da intendersi relativa ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/138911 del 28/09/2020;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Quattro Castella in data 22/09/2020 al PG/135743;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per lo stabilimento della Ditta "**MAGAZZINI GENERALI DELLE TAGLIATE Spa**" ubicato nel comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti 36/1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**

3) che **entro 90 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione, deve essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica ambientale un **Collaudo Acustico** presso i recettori sensibili, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Tale collaudo dovrà essere trasmesso ad ARPAE e al Comune di Quattro Castella.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**MAGAZZINI GENERALI DELLE TAGLIATE Spa**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di stoccaggio e stagionatura Parmigiano Reggiano nell’impianto ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti 36/1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.3 – RICAMBIO ARIA LOCALE RICARICA CARRELLI ELEVATORI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **29 Marzo 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **6 aprile 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell’impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all’ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A GAS METANO DA 1032 KW PER PRODUZIONE ACQUA CALDA	1000	8	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E2	CALDAIA A GAS METANO DA 1029 KW PER PRODUZIONE ACQUA CALDA	1000	8	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E3	RICAMBIO ARIA LOCALE RICARICA CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E4	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
<p>(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile metano o GPL.</p> <p>(2) Adeguamento al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione e al D.Lgs.102/2020.</p>							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per gli impianti di combustione generanti l'emissione **E1-E2**, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E2**, che si configurano quali impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1-2 limitatamente al parametro ossidi di azoto. **Il primo controllo sull'emissione E1-E2 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti di ARPAE con PG/14588 del 5/11/2018 e le successive integrazioni, acquisite rispettivamente al PG/4087 del 11/01/2019, alPG/48414 del 26/03/2019 e al PG/178917 del 10/12/2020.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di attività esistente volta alla stagionatura delle forme di Parmiggiano Reggiano, soggetta ad AUA per la presenza di n.2 medi impianti di combustione divenuti soggetti al Titolo I alla Parte V del D.Lgs.152/06 dalle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.183/2017 e dal D.Lgs.102/2020.

La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.
- Al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti **entro 90 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica ambientale un Collaudo acustico presso i recettori sensibili. Tale collaudo dovrà essere successivamente trasmesso ad ARPAE e al Comune di Quattro Castella.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.